



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 901 DEL 6 settembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da _____OMISSIS_____/Comune di Cerignola. Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale di Energy Manager ai sensi della L.n. 10 del 9.1.1991 art. 19 e succ. mod. e/o integraz. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 39.000,00 euro.

PREC. 233/17/S

Attribuzione del punteggio. Criteri di valutazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione sulla base del curriculum. Legittimità.

Se la proporzione tra l'incidenza data a ciascun criterio di valutazione è congrua secondo la normativa e le linee guida in materia, è da ritenersi legittima l'attribuzione di un punteggio paritario assegnato a tutti i partecipanti nella misura massima del 30% consentita dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, per la qualità della "proposta progetto" presentata.

Art. 95 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 25873 del 17 febbraio 2017 con cui l'_____OMISSIS_____ chiedeva un parere sulla legittimità della valutazione operata nell'attribuzione dei punteggi dalla stazione appaltante nella gara in oggetto. In particolare, evidenziava che il punteggio assegnato alla proposta progetto era stato per tutti pari a trenta punti, ovvero al massimo della valutazione consentita dal bando, cosicché la graduatoria era stata formulata sulla base delle differenze tra i punteggi assegnati a curricula da valutare entro i 50 punti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale di Cerignola ha indetto con avviso pubblico la selezione per il conferimento dell'incarico professionale di Energy Manager e, con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte (pag.4), ha previsto come parametri: curriculum (max 50/100 punti), proposta progetto (max 30/100 punti) e offerta economica (max 20/100 punti);

CONSIDERATO che nelle Linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa (deliberazione n. 2 del settembre 2016) si legge che: «La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri»;

CONSIDERATO che l'art. 95 del Codice, comma 10 bis prevede che la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

RITENUTO che la distribuzione dei punteggi tra i parametri presi in considerazione appare equilibrata e rispettosa del dettato normativo;

RILEVATO che, come segnalato dall'istante, a tutte le proposte progetto dei concorrenti è stato attribuito il punteggio massimo previsto;

RITENUTO che nulla osta che si verifichi un caso di parità di punteggio per il quale la giurisprudenza unanime prevede l'esperimento della migliororia prima e del sorteggio dopo;

RILEVATO che in questo caso non si è giunti a una completa parità di punteggio ma soltanto in relazione a uno degli elementi confrontati, e cioè la proposta progetto, la stazione appaltante ha ritenuto le offerte presentate tutte meritevoli del massimo punteggio in quanto rispondenti ai criteri di valutazione stabiliti;

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza -come ribadisce il Tar Puglia nella sent. n. 1489 del 26.9.2016- in materia di procedure di evidenza pubblica, la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all'organo amministrativo il cui giudizio è sindacabile soltanto laddove ricorrano evidenti vizi di irragionevolezza o di illogicità.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 settembre 2017

Il Segretario Maria Esposito